



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO

Redazione e Ammin.: Ajdovščina

Ajdovščina, 15 gennaio 1946

Tip.: Consorziabile - Prezzo Lit. 15—

CONTENUTO:

29. Regolamento sul funzionamento delle commissioni di epurazione.
30. Decreto sull'annullamento dei provvedimenti delle preesistenti autorità in base ai quali furono cambiati i cognomi della popolazione.
31. Ordinanza sulle competenze del Tribunale superiore del popolo per reati di speculazione e sabotaggio, abuso dei doveri d'ufficio e dannosità.
32. Decreto sul possesso e porto d'armi.
33. Ordinanza sulla ricostituzione degli uffici anagrafici urbani e locali e sulla procedura dell'anagrafe.
34. Ordinanza sulla nomina del consiglio di disciplina presso la Delegazione del CRLN.
35. Ordinanza sulla nomina dei membri del consiglio superiore di disciplina presso la Delegazione del CRLN.
36. Ordinanza sulla nomina del giudice presso il Tribunale superiore.

Catalogo dei prezzi del legname tondo, segato e squadrato.

29.

Regolamento

sul funzionamento delle commissioni di epurazione dei fascisti e dei collaborazionisti.

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amm. Mil. dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

regolamento.

Art. 1.

Le commissioni locali per l'epurazione dei fascisti e dei collaborazionisti, dove già funzionano o saranno istituite, sono composte dai 3 ai 5 membri dei quali uno dev'essere membro del comitato locale di LN e dallo stesso nominato, gli altri eletti dalle organizzazioni antifasciste del luogo.

La commissione locale di epurazione è competente per il territorio di propria giurisdizione, ad eccezione che nel luogo in questione non esista per qualche impresa la commissione di epurazione per la stessa.

La commissione distrettuale di epurazione può secondo il proprio discernimento istituire le commissioni di epurazione anche presso maggiori aziende pubbliche o private, che avranno da 3 a 5 membri eletti da tutte le organizzazioni antifasciste dell'azienda.

Art. 2.

Presso ogni comitato distrettuale di LN può istituirsi la commissione distrettuale di epurazione composta da 5 a 7 membri eletti dalle organizzazioni antifasciste del distretto.

Tra di essi vi dev'essere un membro del comitato distrettuale di LN, l'accusatore pubblico distrettuale, dove sono istituiti gli accusatori pubblici.

Presso la commissione distrettuale in Capodistria è membro di tale commissione l'accusatore pubblico presso il Tribunale popolare per il giudizio dei reati fascisti. La commissione distrettuale di epurazione funge quale organo di seconda istanza.

Art. 3.

Le commissioni di epurazione di primo grado sono competenti a giudicare contro coloro:

a) che hanno rivestito la qualifica di squadrista, sansepolcrista, fascista antemarcia, marcia su Roma, sciarpa littorio, che hanno militato volontariamente nella milizia fascista in qualità di ufficiali, sottoufficiali e militi.

b) che hanno combattuto contro il movimento di liberazione nazionale, o come volontari contro gli alleati.

c) che hanno collaborato con i fascisti contro la libertà del popolo e delle sue istituzioni democratiche.

d) che per motivi fascisti hanno fatto violenza alle persone ed ai loro beni, nonchè alle organizzazioni del popolo.

e) che hanno operato contro il popolo svolgendo attività culturale, economica o di qualsiasi altro genere.

Art. 4.

Le commissioni di epurazione possono prendere le seguenti deliberazioni:

a) la retrocessione dal grado o dalle funzioni,

b) sospensione dal grado o dallo stipendio da uno a sei mesi.

c) licenziamento in tronco.

Art. 5.

Restano fermi i poteri dal pubblico accusatore presso il tribunale del popolo per il giudizio dei reati fascisti di intervenire in ogni caso in cui non siano stati rispettati i principi fondamentali dell'ordinamento popolare.

Pertanto il pubblico accusatore ha il potere di sostituire tutti quei membri delle commissioni di epurazione di ogni grado che gli risultino non essere antifascisti come pure di affidare la nomina di determinate commissioni locali e distrettuali di epurazione ai comitati esecutivi distrettuali.

Art. 6.

I comitati esecutivi distrettuali presso i quali sono costituite le commissioni di epurazione dei vari gradi devono compilare il regolamento per il funzionamento delle commissioni di epurazione.

Art. 7.

Questo regolamento entra immediatamente in vigore.

Ajdovščina 1.12.1945.

Il segretario della Delegazione per il CRLN:
France Perovšek m. p.

30.

Decreto**concernente l'annullamento dei provvedimenti delle preesistenti autorità amministrative in base ai quali furono cambiati i cognomi della popolazione.**

La Delegazione del CR di LN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amm. Mil. dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CR di LN per il Litorale Sloveno e Trieste del giorno 31.7.1945, emana il seguente

d e c r e t o .

Art. 1.

Tutti i provvedimenti delle autorità amministrative, coi quali si procedette al cambiamento dei cognomi degli abitanti sul territorio della Delegazione del CR di LN, si annullano.

Tutte le persone e i loro discendenti, alle quali furono cambiati i cognomi, sono tenute dalla pubblicazione del presente decreto, a servirsi del loro cognome nella forma originale.

Art. 2.

Le persone di cui l'art. 1. possono eccezionalmente conservare la forma del cognome cambiato se inoltreranno la domanda attraverso i Comitati Distrettuali di LN alla Delegazione del CR di LN (sezione per gli affari interni) nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto e se alla domanda verrà fatto luogo.

Art. 3.

Tutti i cognomi devono scriversi secondo le regole ortografiche della corrispondente ortografia. Le persone che si servono di cognome in forma non corrispondente alle regole ortografiche almeno da 30 anni, considerando anche i loro antecessori, possono conservare il vecchio tipo di forma del cognome.

Art. 4.

La sezione per gli affari interni della Delegazione del CR di LN si autorizza ad emanare particolareggiate istruzioni per l'esecuzione di questo decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore, con la sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale».

Ajdovščina 14. 12. 1945.

Il capo Sezione per gli affari interni: Albin Čotar m. p. Il Delegato: France Perovšek m. p.

31.

Ordinanza**sulla competenza del Tribunale Superiore Popolare a Postojna per i reati di speculazione e sabotaggio, abuso dei doveri d'ufficio e di dannosità.**

A scopo d'una efficace lotta contro il sabotaggio economico e l'illecita speculazione, la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'omologazione dell'amministrazione Militare AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e il Litorale Sloveno ed in base all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste promulga la seguente

ordinanza.

Art. 1.

Il Tribunale Superiore Popolare a Postojna è competente in collegio di 3 giudici per il giudizio in primo e, ultimo grado per i reati di cui il decreto sulla repressione dell'illecita speculazione e del sabotaggio economico del 25.8.1945, poi dei reati di abuso dei doveri d'ufficio come di tutte le altre azioni dannose che ostacolano la costruzione ed il rinnovamento del paese.

Art. 2.

Su proposta dell'accusatore pubblico il Tribunale Superiore Popolare delibererà sull'assunzione delle singole vertenze penali di cui all'1. della presente ordinanza per i quali sarebbero altrimenti competenti i Tribunali distrettuali popolari ed il Tribunale circondariale popolare.

Art. 3.

Il presente decreto entra tosto in vigore.

Ajdovščina li 2.1.1946.

Il Delegato:
France Perovšek m. p.

32.

Decreto**sul possesso e sul porto d'armi.**

La Delegazione del Comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale sloveno in base all'approvazione dell'amministrazione militare dell'armata jugoslava per la Regione Giulia, Istria, Fiume e il Litorale sloveno ed all'autorizzazione del Comitato regionale di LN per il Litorale sloveno e Trieste del giorno 31.7.1945. promulga in seguente

d e c r e t o .**Sanzioni generali**

Art. 1.

Persone civili possono acquistare, possedere e portare armi solo in base ad una antecedente autorizzazione ricevuta dalla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni.

L'autorizzazione per il possesso ed il porto d'armi si emette in forma interinale del porto d'armi, che permette anche l'acquisto dell'arma sola e della relativa quantità di munizioni.

L'interinale porto d'armi vale solo per l'arma ivi elencata e solamente per la persona ivi indicata.

Art. 2.

I provvisori porto d'armi si emettono a regola solamente per l'acquisto, il possesso ed il porto d'armi permesse, quali: i fucili da caccia, le rivoltelle, le pistole automatiche, con calibro massimo di 7,5 mm.

Quali armi vietate sono considerate: il pugnale, la baionetta, i coltelli a tre faccie, i fucili a mazza, i pugnali a mazza, come anche ogni altra arma segreta ed adatta per l'aggressione alle spalle. (boxers e simili). Quale arma proibita è considerato anche ogni altro attrezzo o strumento; fabbricato o riformato appositamente a tale scopo e che per la sua forma e particolarità non può servire ad alcun uso professionale e nemmeno per uso domestico.

Per armi militari o di tipo militare non si emettono porti d'armi fuorchè, se ciò, in casi particolari, viene autorizzato dalla Delegazione del CRLN d'accordo coll'amministrazione militare dell'AJ.

Art. 3.

La domanda per il porto d'armi provvisorio si inoltra al Comitato distrettuale di LN (sezione per gli affari interni) in cui l'istante ha la sua residenza.

Il Comitato distrettuale di LN deve accertarsi che l'istante ha un fondato bisogno dell'arma e che non vi esista un eventuale impedimento per l'emissione del provvisorio porto d'armi ed in seguito trasmettere la domanda con le relative verifiche e concreta proposta per la decisione, alla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni, che definitivamente decide sulla domanda secondo il libero convincimento.

Art. 4.

Il provvisorio porto d'armi si può rilasciare alla persona, che dimostra di averne fondato bisogno e che colla sua condotta offre garanzia sufficiente di non eccedere nell'uso dell'arma.

Il provvisorio porto d'armi per il fucile da caccia a regola, può essere rilasciato solo alle persone che sono membri effettivi della associazione cacciatori, alle guardie da caccia, campestri e forestali.

Art. 5.

Il porto d'armi non può rilasciarsi alle persone che:

- a) non hanno raggiunto il 18 anno d'età, ad eccezione di quelli che hanno attivamente collaborato quali combattenti della lotta di liberazione,
- b) che sono condannati per un reato o per delitti lucrativi, che si trovano, a causa di tali delitti in stato d'istruzione,
- c) sono conosciuti come litigiosi, rissaiuoli e ubbriaconi notori,
- d) non godono dei diritti onorari e civili,
- e) sono infermi di mente e sotto tutela o curatela

Art. 6.

Il già rilasciato porto d'armi si ritira alla persona che commette delitto od altro reato a sfondo lucrativo, per vendetta e simili. Può ritirarsi anche se esistono le ragioni per cui il porto d'armi non avrebbe dovuto essere rilasciato, se dell'arma viene fatto abuso e se l'arma e il porto d'armi sono stati consegnati ad altra persona.

In tal caso si sequestra anche l'arma e si procede con la stessa secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Il commercio con armi e munizioni può essere esercitato solo da persone che sono in possesso della licenza per tale industria.

Sull'acquisto e sulla vendita delle armi e munizioni si deve tenere un registro in cui si annotano come segue:

- 1) Le armi e munizioni acquistate; da chi e quando acquistate, descrizione e quantità delle armi.
- 2) Le armi e le munizioni vendute: cognome e nome del compratore, professione, residenza, numero del porto d'armi e data di emissione, descrizione dell'arma e delle munizioni vendute e quantità e data di vendita.

Di questi registri possono prendere visione ogni ora i comitati distrettuali di LN ed i comandi distrettuali della difesa popolare.

Sanzioni punitive.

Art. 8.

Le trasgressioni si puniscono con una multa di lire 20.000 oppure colla pena restrittiva della libertà personale della durata fino a tre mesi o col lavoro forzato fino a sei mesi senza la restrizione della libertà personale.

Le multe affluiscono alla cassa della sezione per le finanze della Delegazione del CRLN come introito straordinario.

In caso di insolubilità della pena pecuniaria, la stessa si converte in pena restrittiva della libertà personale resp. in pena del lavoro forzato senza restrizione della libertà personale. Per ogni Lire 100.— di multa viene computato un giorno di restrizione della libertà personale.

Per il procedimento penale sono competenti i comitati distrettuali di LN.

Avverso il provvedimento è ammesso il gravame alla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni.

Il gravame si inoltra nel termine di 8 giorni al comitato distrettuale di LN che pronunciò il provvedimento penale.

Art. 9.

Per più gravi reati che sorpassano il carattere di trasgressione ai sensi di questo decreto, sono competenti i tribunali.

Art. 10.

Le armi che vengono trovate in possesso presso persona che non ha il relativo porto d'armi, si sequestrano ed insieme alla denuncia viene consegnata al comitato distrettuale di LN — sezione per gli affari interni.

Col provvedimento penale viene simultaneamente colla pena di cui l'art. 8 profferita anche la caducità dell'arma.

Le armi sequestrate o vietate vengono distrutte dopo passato in giudicato il provvedimento penale. Le sequestrate armi militari, passato in giudicato il provvedimento penale, vengono consegnate al Comando militare del distretto.

Le sequestrate armi permesse vengono, dopo passato in giudicato il provvedimento penale, custodite presso il comitato distrettuale di LN, catalogate in un elenco speciale di armi sequestrate. Alla fine dell'anno calendariale il comitato distrettuale di LN indice l'asta pubblica di tali armi, che vengono vendute al miglior offerente, se essi adempiono ai requisiti del presente decreto.

Art. 11.

All'asta pubblica può intervenire quale compratore solo la persona che adempierà ai requisiti di cui gli art. 3, 4, 5 del presente decreto e che sia munita di autorizzazione scritta della Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni — per l'acquisto delle armi.

Le domande per i permessi si inoltrano attraverso il comitato distrettuale di LN alla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni — ai sensi del provvedimento prescritto nell'art. 3. Dopo l'acquisto, al compratore viene fornito il regolare provvisorio porto d'armi.

Art. 12.

Il ricavato delle armi vendute all'asta pubblica affluisce alla cassa della sezione per le finanze presso la Delegazione del CRLN, quale entrata straordinaria.

Sanzioni transitorie e finali

Art. 13.

Tutti i porti d'armi finora emessi vanno soggetti ad una revisione generale.

Tutti i possessori dei provvisori porti d'armi sono tenuti nel termine di 15 giorni a consegnare i provvisori porti d'armi e le armi al competente comitato distrettuale di LN — sezione per gli affari interni. Il comitato distrettuale di LN è in dovere di custodire le armi e tenere in evidenza le stesse e di dare alle parti l'attestazione delle armi consegnate.

Il comitato distrettuale di LN deve inviare con relativo elenco, entro 10 giorni, i provvisori porti d'armi alla Delegazione del CRLN — sezione per gli affari interni.

Art. 14.

Ogni possessore dell'attuale provvisorio porto d'armi può inoltrare la domanda per l'emissione del nuovo porto d'armi al comitato distrettuale di LN che è tenuto a procedere secondo le prescrizioni di cui l'art. 3 del presente decreto.

Art. 15.

Alla persona alla quale si rilascia il nuovo provvisorio porto d'armi, si riconsegna contemporaneamente anche la propria arma.

Tutte le persone alle quali le domande per il nuovo porto d'armi saranno respinte, possono sino alla fine del corrente anno vendere la propria arma ad un'altra persona, che si legittimerà col permesso d'acquisto emesso secondo l'art. 10 di questo decreto.

Le armi di quelle persone che non fanno uso del beneficio di tale disposizione vanno vendute alla fine dell'anno all'asta pubblica di cui l'art. 9. del presente decreto.

Art. 16.

Le tasse per i porto d'armi si riscuoteranno in base all'ordinanza sulle tasse e sui dazi.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Il caposezione per gli affari interni: Il Delegato:
Cotar Albin m. p. France Perovšek m. p.

33.

Ordinanza

sulla ricostituzione degli uffici anagrafici urbani e locali e sulla procedura dell'anagrafe

Avendo i cessati uffici comunali desistito di funzionare e con ciò anche gli uffici anagrafici comunali,

la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amm. Mil. dell'A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste del 31-7-45, promulga la seguente

ordinanza.

Art. 1.

Tutti gli atti di competenza degli uffici anagrafici comunali presso i cessati uffici comunali, vengono trasferiti ai Comitati urbani e locali di LN. Tutti i Comitati urbani e locali devono compilare e dirigere l'ufficio anagrafico in concordanza a tutte le disposizioni, deliberazioni, relativi allegati e formulari. In questo senso si ricostituisce presso ciascun Comitato urbano e locale di LN l'ufficio anagrafico.

Art. 2.

Dal punto di vista organizzativo gli uffici anagrafici appartengono alla sezione per gli affari interni del Comitato urbano di LN, presso il Comitato locale sono di competenza del segretario del Comitato locale di LN o del relatore della sezione per gli affari interni.

Art. 3.

La sezione per gli affari interni della Delegazione del CRLN si autorizza ad emanare particolari istruzioni sulla direzione e sul funzionamento degli uffici anagrafici.

Art. 4.

In quanto gli uffici anagrafici già esistevano e fungevano secondo le summenzionate prescrizioni, i loro atti hanno piena forza legale.

Art. 5.

La presente ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 4-1-1946.

Il caposezione per gli affari interni: Il Delegato:
Cotar Albin m. p. France Perovšek m. p.

34.

Ordinanza

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno su proposta della filiale dei Sindacati Unici presso la Delegazione del CRLN, in nesso all'art. 4 del regolamento provvisorio sulle responsabilità disciplinarie degli eletti funzionari e dipendenti della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN N. 3 del 5 dicembre 1945

nomina

quali membri del Consiglio di disciplina della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno i seguenti:

presidente:

Laharnar Anton, assistente dell'accusatore pubblico presso la Delegazione del CRLN;

vicepresidente:

Dr. Premrov Branko, presso la sezione per il commercio della Delegazione del CRLN;

membri:

Sket Ada, membro della segreteria della Delegazione del CRLN;
Colja Srečko, capo della sezione personale della Del. CRLN;
Cotar Albin, caposezione per gli affari interni della Del. CRLN;
Brelj Marta, membro della sezione per la costituzione del potere popolare della Delegazione del CRLN;

Bolje Josip, caposezione per gli affari interni del comitato distrettuale di LN di Idrija;

Rutar Stanko, vicepresidente del comitato distrettuale di LN di Tolmin;

sostituti:

Vodopivec Albin, presidente del comitato distrettuale di LN di Vipava;

Dolgan Anton, segretario del comitato distrettuale di LN di Il. Bistrica;

Sosič Svetozar, relatore per gli affari interni del comitato distrettuale di LN di Herpelje-Kozina;

Scher Giordano, del comitato urbano di LN di Koper;

Knap Franc, autista presso la Delegazione del CRLN;

Savli Ludvik, presidente del comitato distrettuale di LN di Grgar.

Ajdovščina 30 dicembre 1945.

Il Delegato:
France Perovšek, m. p.

35.

Ordinanza

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in nesso all'art. 4 del regolamento provvisorio sulle responsabilità disciplinarie degli eletti funzionari e dipendenti della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN N. 3 del 5-12-45

nomina

quali membri del consiglio superiore di disciplina della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno i seguenti:

presidente:

Dr. Jurca Ciril, capo della commissione amministrativo-politica della Delegazione del CRLN;

membri:

Bernetič Marija, caposezione per l'assistenza sociale presso

la Delegazione del CRLN;

Aljančič Peter, vicesegretario presso la Delegazione del CRLN.

Ajdovščina 4-1-46.

Per la Delegazione del CRLN:
France Perovšek m. p.

36.

Ordinanza

Sulla nomina d'un giudice presso il Tribunale Superiore Popolare a Postojna.

La Delegazione CRLN per il Litorale Sloveno in base all'omologazione dell'amministrazione militare J. A. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e il Litorale Sloveno e in base all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste

Nomina

il compagno Kolenc Črtomir, avvocato, quale giudice presso il Tribunale Superiore Popolare di Postojna.

Ajdovščina, 5-1-1946.

Il Delegato:
France Perovšek, m. p.

DELEGAZIONE DEL COMIT. REGIONALE L. N. PER IL LITORALE SLOVENO

Sezione per i boschi - Sottosezione per l'industria del legno

CATALOGO DEI PREZZI N. 4 DI LEGNAME TONDO, SEGATO E SQUADRATO

Assortimenti, qualità e sezioni del legno

Prezzi franco sega Lire per m³

ABETE

TAVOLAME DI ABETE conico, lunghezza m. 4 a 6, larghezza da cm. 16 in sopra, spessori da 20 a 50 mm.:

- a) 1a assortimento, merce netta senza nodi ed altri difetti 7500.—
- b) 1a « merce semplice 6650.—
- c) 2a « merce semplice 5800.—
- d) 3a « merce semplice 5000.—
- e) Monte « 5500.—
- f) Tombante 5200.—
- g) Sottomisura tombante da 8 a 15 cm. 4850.—
- h) Cortame « da 1 a 3,75 m. 4350.—
- i) « « da 1 a 3,75 m. per 100 kg 800.—

Sopraprezzi per legnami della medesima specie e qualità:

- TAVOLAME PARALLELO da 20 mm. a 50 mm. aumento 250.—
- « « di spessore superiore ai 50 mm. « 250.—
- « « « di 10 mm. « 700.—

Assortimenti, qualità e sezioni del legno

Prezzi franco sega Lire per m³

- « « « di 12 — 13 mm. . . « 600.—
- « « « di 14 — 15 mm. . . « 450.—
- « « della lunghezza di m. 4,50 a 6 « 300.—

TAVOLAME PRISMATO a larghezza fissa da cm. 16 in sopra larghezza 1 m. — aumento per m³

- larghezza fino a 15 cm. « « « 450.—
- « da 16 a 20 cm. « « « 600.—
- « « 21 « 25 « « « « 1800.—
- « « 26 « 30 « « « « 950.—
- « « 31 « 35 « « « « 1210.—
- « « 36 « 40 « « « « 1450.—
- per lunghezza da m. 4,50 a 6 aumento per m³ 250.—
- per lunghezze oltre m. 6 per ogni metro o frazione di m. 250.—

TRAVI SEGATI A SPIGOLE COMMERCIALE SU MISURE OBBLIGATE:

- a) sezioni cm. 20 x 20 lunghezza m. 4 6300.—
- per sezioni superiori: per ogni 5 cm. in più di lato aumento 120.—
- per lunghezze superiori ai 4 metri per ogni metro o frazione di metro aumento 200.—
- b) smezzolette a misure obbligate, lunghezza da 4 a 6 m. sezioni 8 x 20 cm. e 10 x 20 cm. . . . 6150.—
- dette a spigolo vivo, aumento del 10% sul prezzo.

MORALI E MEZZO MORALI tombante sezioni da

- 5 x 5 cm. a 10 x 10 lunghezza 4 m. 6300.—
- Morali e mezzo morali, lunghezza da 4,50 a 6 m. 6650.—

Assortimenti, qualità e sezioni del legno	Prezzi franco sega Lire per m ²
Listelli sezioni 25 x 50 e 30 x 60 mm. lunghezza 4 m.	6500.—
TRAVI SEGATI A SMUSSO, come quelli «USO TRIESTE», sezioni da cm. 6 x 8 a 10 x 12, lunghezza da 2,50 a 6 m.	3650.—
TRAVI D'ABETE SQUADRATI «USO TRIESTE»: Travi monte «uso Trieste»	2800.—
Sezioni da 8 x 8 cm a 19 x 21, lunghezza 4 m	2450.—
OSSORTIMENTI, QUALITÀ E SEZIONI DEL LEGNO: Sezioni da 8 x 8 cm a 19 x 21 cm, lunghezza m 5 in sopra	3000.—
Sezioni da 19 x 24 cm, a 24 x 29 cm, lunghezza m 4—8	3200.—
Sezioni da 19 x 24 cm a 24 x 29 cm, lunghezza m 9 in sopra	3350.—
BORDONALI D'ABETE SQUADRATI, TIPO «TESTA»: (Non a spigolo vivo) Sferico: Sezioni da 30 x 30 cm a 42 x 45 cm, lunghezza da 4 a 6 m	4050.—
Sezioni da 30 x 30 cm a 42 x 45 cm, lunghezza da 7 a 10 m	4700.—
Sezioni da 30 x 30 cm a 42 x 45 cm, lunghezza da 11 a 14 m	5400.—
TRONCHI DI ABETE DA SEGA, produzione locale, legno sano, tronchi dritti e scortecciati, lunghezza m 4, diametro a metà tronco da cm 25 in avanti	2400.—
Per tronchi inferiori, da 20 a 24 cm difalco del 20% sul prezzo.	
Per tronchi inferiori a 2—3,90 cm difalco sul prezzo del 30%.	
Per tronchi ricurvi e difettosi si difalca la corrispondente percentuale sul diametro del tronco.	
ANTENNE D'ABETE, ALBERI PER COSTRUZIONE NAVALI, dritti, scortecciati o con corteccia, senza spaccature, legno sano, stesso, con massima permessa conicità di 1—1/2 cm per ogni metro, diametro secondo gli usi, lunghezza da 7 a 12 m	3200.—
lunghezza da 12,50 a 17 m	4000.—
lunghezza da 17,50 a 23—24 m	5150.—
LEGNAME D'ABETE E PINO PER CELLULOSA: imbiancato, sano, sani nodi bianchi, per legno bruno e presumibile un difalco proporzionale sul base di 0,72 m ² . Prezzo franco magazzino e sega per 3 m ²	2850.—
PUNTELLAME PER MINIERE, non imbiancato, di pinastro, di larice, di abete, di castagno, di quercia ed altri legni, produzione locale, lunghezza da m 1,60 a m 5 diametro da cm 12 a 24	2100.—
Detto imbiancato	2200.—
TRAVI DI LARICE DA SEGA, produzione locale, legno sano, diritto, con scalfitture, lunghezza m 4, diametro alla metà da cm 15 in avanti	3200.—

LARICE

Assortimenti, qualità e sezioni del legno	Prezzi franco sega Lire per m ²
Per tronchi inferiori a 20—24 cm, difalco sul prezzo del 20%.	
Per tronchi inferiori a 20—24 cm difalco sul prezzo del 30%	
Per tronchi di meno valore e difettosi si stabilisce d'accordo lo sconto in base alla cubatura.	
TAVOLAME CONICO di 4 m. con larghezza da cm. 16 in avanti, spessore da 20 a 60 mm:	
a) I. assortimento — merce netta, senza nodi ed altri difetti	8200.—
b) I. « semplice	7000.—
c) II. « «	6200.—
d) III. « andante	5500.—
e) III. « semplice	5000.—
f) sottomisura di I. e II. assortimento, larghezza da cm. 8 a 15	5800.—
g) « « III. assortimento, larghezza da cm. 8 a 15	4500.—
Per tavolame di spessori superiori ai 60 mm., Per tavolame parallelo: aumento	300.—
aumento sul prezzo	200.—
TRAVI DI LARICE squadrate «Uso Trieste»: Aumento, rispetto ai corrispondenti prezzi delle travi d'abete	2000.—
Larici morali lunghezza m. 4, sezioni 5x5 e 10x10: a) I. e II. assortimento	8500.—
b) III. «	5000.—
c) tombante	5800.—
TRAVI DI LARICE, segati a misure obbligate, spigolo su stabilita tolleranza: Lunghezza m. 4, sezioni 20x20 cm.	6500.—
Per lunghezza sup. a m. 4, aumento per ogni metro o frazioni di metro	3000.—
Per sezioni superiori: aumento per ogni 2 cm. di lato in più	150.—
Detti a spigolo vivo, aumento sul prezzo del 10%	
TRONCHI DI FAGGIO PER COMPENSATO E TAVOLAZZE LEGATE, netti, senza nodi, perfettamente sani, senza difetti, cilindrici, a fibra dritta, collaudati dai tecnici del compratore: Lunghezza da m. 2,20 in avanti, con tolleranza del 15%, da m. 1,20 a m. 2,10. Diametro da cm. 30 in avanti rilevato sotto cortecchia in punta, prezzo per 100 kg.	450.—
TRONCHI DI FAGGIO DA SEGA, con cortecchia, dritti o curvi da un lato, lunghezza da m. 2 in avanti, con diametro a metà sotto cortecchia da cm. 25 in avanti: Tronchi di lunghezza da 5 m. in avanti in punta, con diametro da 25 cm. in avanti	2100.—
Sono esclusi: tronchi con più di un nodo per ogni succedente metro, il grigiato, il tarlato, se hanno in testa segni di marcio, il cipollato, e presso il rosso faggino un cuore rovinato o non compatto.	

Assortimenti, qualità e sezioni del legno

Prezzi franco
sega
Lire per m³

Per tronchi difettosi di minor valore si stabilisce, d'accordo, lo sconto del % in base alla cubatura, che non deve superare il 30% di scarto.

TRONCHI DI FAGGIO NON REFILATI, NON EVAPORATI:

Primo netto: tavole sane, ben segate, convenientemente diritte, senza il grigiato, i nodi, le spaccature ed difetti.

Lunghezza da m. 2 in avanti, larghezza a mezza tavola ed a metà smusso, da 20 cm. in avanti, spessore da 30 mm. in avanti.

I. qualità: sane e ben segate tavole. Sono tollerati piccoli sani nodi e qualche spaccatura diritta di testa. Ad occhio tavolame asciutto e senza altri difetti. Lunghezza da m. 2 in avanti, larghezza a metà tavola ed a metà smusso da 18 cm. in avanti, spessore di 18 mm. in avanti.

II. qualità: sane e ben segate tavole, diritte o curve solo da un lato. Sono tollerati nodi sparsi, anche se passanti, purchè la tavola abbia utilizzabili i 2/3 della sua superficie. Escluso il grigiastro. Lunghezza da m. 2 in avanti, larghezza a metà tavola ed a metà smusso da 15 cm. in avanti. Spessore da cm. 16 in avanti.

III. qualità: sono permessi nodi trasversali o passanti, tracce di marcio, leggera grigiatura, nonché spaccature superficiali, spaccature alla fine della lunghezza, per quanto comporta la larghezza del tavolame, solo che la tavola sia utilizzabile per i 2/3 della superficie. Lunghezza da m. 1.50 in avanti, larghezza da cm. 12 in avanti e a metà smusso, spessore da 18 mm. in avanti.

Prezzi: I. netto	per m ³	7000.—
I. qualità	« «	5900.—
II. qualità	« «	5200.—
III. qualità	« «	4500.—
Monte	« «	4700.—

Composizione della qualità Monte: 5% di primo netto, 10% di I. qualità, 45% di II. qualità, 40% di III. qualità.

Tavola di faggio refilato: è permesso l'aumento del 15% sui prezzi stabiliti dal catalogo, rispetto alle tavole refilate.

Regole per la misura ed il collaudo delle tavole di faggio: Per le tavole non refilate con spessori di mm. 35 si misura lo spessore della tavola a metà, sul dorso, **senza smusso**. Per gli spessori da mm. 40 in avanti, si misura a metà sino a **metà smusso**. All'atto del collaudo dei tavolami refilati o non, per difetti, per spaccature, alla fine per spaccature alla superficie, per tracce di marcio, di grigiastro, per troppo numerosi e cattivi nodi ed altri

Assortimenti, qualità e sezioni del legno

Prezzi franco
sega
Lire per m³

non permessi difetti, si stabilisce una concessione misurata sulla lunghezza o larghezza di legno.

Listelli di faggio di ogni sorta di spessori fino a m. 1.90 di lunghezza per m³ 4700.—
da m. 2 in avanti « « 5300.—

Cortami di faggio, con larghezza di cm. 8 in avanti, lunghezza da 1 m: a 1.90 - per 100 kg. 450.—

Tavole di faggio evaporato: refilato e non refilato, produzione locale, prescritta classifica come per le tavole non evaporate, escluse quelle di III. qualità e della specie Monte. Lunghezza da m. 2 a 4 con tolleranza del 15% sulla lunghezza da m. 1 a 1.90, larghezza da cm. 14 in avanti, spessore superiore ai 20 mm.

Prezzi per tavole di faggio evaporato:

Legname refilato: primo netto, sano, senza nodi, e nettamente refilato	per m ³	8200.—
Tavolame refilato: I. qualità	« «	7000.—
« « II. «	« «	6500.—
Tavole non refilate: primo netto, sane, senza nodi	« «	7300.—
« « I. qualità	« «	6400.—
« « II. qualità	« «	5800.—

Tronchi di quercia da sega: Sani, rotondi, oppure a metà squadriati. Sono esclusi: Il tarlo, il marcio, la cipollatura. Lunghezza minima da 2 m. in avanti e minimo diametro di 20 cm. sotto corteccia rilevato in punta - per 100 kg. 500.—

Per tronchi lunghi da m. 6 a 9 è permesso l'aumento del 15%.

Per tronchi lunghi da m. 9 in avanti, del 30%.

Tavole di quercia non refilate di normale stagionatura: I. qualità: Tavole sane, ben segate, a fibra diritta. Sono tollerati piccoli sani nodi su di una faccia, in numero limitato, qualche diritta spaccatura di testa. Sulle tavole asciugate è tollerato qualche buco di tarlo attaccante il solo alburno. Lunghezza di m. 2 in avanti, larghezza a metà tavola ed a metà smusso da cm. 18 in avanti, spessore da mm. 27 in avanti.

II. qualità: tavole sane ben segate. Sono tollerati buchi di tarlo, diritte spaccature di testa come per la I. qualità, spaccature diagonali e nodi sani, pochi e passanti. Lunghezza da m. 2 in avanti, larghezza da cm. 16 in avanti, spessore da mm. 27 in avanti.

III. qualità: Sono tollerati nodi viziosi, buchi di tarlo, spaccature, solo che la tavola sia utilizzabile per i 2/3 della superficie. Lunghezza da 1 m. in avanti, larghezza da cm. 14 in avanti, spessore da mm. 17 in avanti.

Prezzi: I. qualità	per m ³	10000.—
« II. «	« «	8500.—
« III. «	« «	5500.—
« Monte	« «	7250.—

Assortimenti, qualità e sezioni di legno

Prezzi franco
sega
Lire per m³

Composizione Monte: 15% I. qualità, 45% II. qualità, 40% III. qualità. Per tavole dai 6 ai 9 m. è consentito l'aumento del 15%, e sup. ai 9 metri del 30%.

Per tavole e travi refilati a spigolo vivo è permesso l'aumento del 25%.

Prezzo dei travi di quercia: a spigolo commerciale ed a misure obbligate . . . per m³ 12000.—

Tronchi di quercia per sega: sani e dritti o curvi solo da un lato, esclusi il marcio, il tarlato ed il cipollato. Lunghezza da m. 2 in avanti, grossezza da 28 cm. del diametro a metà sotto corteccia, franco sega a magazzino - m³ 3500.—

Per tronchi difettosi e di meno valore si stabilisce, d'accordo, lo sconto sulla cubatura.

Tronchi di olmo per carpentieri e per costruzioni navali (in corteccia): Di qualità speciale, sani, dritti o curvi, con esclusione del marcio e del tarlato. Lunghezza da m. 1 in avanti, grossezza sotto corteccia da cm. 18 di diametro a metà tronco, in avanti - 100 kg. 500.—

Tronchi di olmo da sega: Dritti o curvi solo da un lato. Sono esclusi il tarlato, bulbosi, la cipollatura, il marcio e quelli con più di un nodo per ogni succedente metro. Lunghezza da m. 2 in avanti, con diametro a metà tronco sotto corteccia da 20 cm. in avanti - per m³ 3000.—

Per tronchi difettosi e di meno valore si stabilisce, d'accordo, il % dello sconto sulla cubatura.

Tavo'lame d'olmo:

I. qualità: legno completamente sano, ben segato, a fibra dritta, con tolleranza di piccoli sani nodi, e di qualche piccola spaccatura di testa. Lunghezza a metà tavola da cm. 20 in avanti, spessore da mm. 20 a 120.

II. qualità: legno sano ben segato. Si tollera qualche piccola spaccatura di testa o trasversale, qualche sano nodo, qua e là tarlato.

Assortimenti, qualità e sezioni del legno

Prezzi franco
sega
Lire per m³

Lunghezza, larghezza e diametro come per la I. qualità.

III. qualità: Sono tollerati nodi trasversali, qualche traccia di marcio, di vermi o di cipollatura, solo che il tavolame sia utilizzabile per i 2/3 della sua superficie. Lunghezza da m. 1.50 in avanti, larghezza da cm. 16 in avanti, spessore come per la precedente qualità.

Prezzi: I. qualità per m³ 7000.—
II. qualità « « 6500.—
III. qualità « « 5500.—
Monte « « 6100.—

Composizione del tavo'lame tipo Monte: 15% della I. qualità, 45% della II. qualità, 40% della III. qualità.

Per tavolami lunghi da 5 m. in avanti, larghi da 45 cm. in avanti, solo I. e II. qualità è consentito l'aumento del 15%.

Con atto N. 5174 di Rep. ricevuto il 18 settembre 1945 dal dott. Edoardo Galli notaio in Capodistria e ivi registrato il 19 settembre 1945 Mod. I Vol. 15 N. 4 si è costituita la società a garanzia limitata «Distilleria Cittadina» col capitale di Lt. 100.000, interamente versato avente per oggetto l'industria della produzione di alcoolici con sede in Isola d'Istria.

La società avrà la durata di anni uno a partire dal 16 settembre 1945 tacitamente prolungabile di anno in anno.

I bilanci saranno chiusi annualmente entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio.

I soci sono: Il comitato esecutivo antifascista d'Isola d'Istria ed il compagno Depase Luigi fu Giuseppe, che sono interessati il primo con 2/3 ed il secondo con 1/3.

La rappresentanza della società spetta ad un amministratore nominato dai soci e cioè al dottor Cap. Federico Mezzini in Isola d'Istria.

Per estratto conforme:

Capodistria 21 settembre 1945

L.S. Edoardo Galli, notaio, m. p.